

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1165)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

**Determinazione del contributo dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64, previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 luglio 1959, n. 463, che ha esteso l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari, ha stabilito che l'onere finanziario relativo sia sostenuto dagli assicurati e dallo Stato.

In particolare, lo Stato deve concorrere all'onere sopportato dalla speciale gestione previdenziale, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge in argomento, con un contributo fissato in lire 2,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1958-59.

L'articolo 5 della sopraccennata legge numero 463 del 1959 stabilisce che per gli esercizi finanziari successivi al 1958-59 detto contributo deve essere determinato con legge.

Sulla base dei calcoli di equilibrio della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani si rende necessario che la partecipazione contributiva dello Stato sia fissata per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-1964 nella misura di lire 5 miliardi annui.

È pertanto necessario, ai fini della corresponsione del contributo in oggetto alla gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani, istituita presso l'I.N.P.S., che sia autorizzata la spesa relativa a carico del bilancio statale.

A ciò si è provveduto, d'intesa con il Ministero del tesoro, con l'unito disegno di legge.

In ossequio al disposto dell'articolo 81 della Costituzione viene stabilito che la copertura dell'onere a carico dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60 avvenga mediante utilizzazione dei fondi reperiti dal Ministero del tesoro sullo stanziamento del capitolo 380

dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

La copertura degli oneri per gli esercizi finanziari successivi fino a quello 1963-64 compreso sarà assicurata mediante gli ordinari mezzi di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, istituito dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, è fissato in lire 5 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 compreso ed è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a favore della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, in rate semestrali anticipate.

### Art. 2.

Alla spesa di lire 5 miliardi derivante dalla presente legge nell'esercizio 1959-60 verrà fatto fronte mediante riduzione di un corrispondente importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Alla spesa di lire 5 miliardi a carico dello esercizio 1960-61 si provvederà mediante riduzione di un eguale importo del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.